



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Boniotti dott.ssa Valentina



Il Segretario Comunale
Sciatti dott. Armando

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 30 MARZO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polavento, lì 7 aprile 2021



Il Segretario Comunale
Sciatti dott. Armando

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 1 maggio 2021 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polavento, lì 3 maggio 2021

Il Segretario Comunale
Sciatti dott. Armando

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

Il giorno trenta marzo dell'anno duemilaventuno alle ore 19,35 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	BONIOTTI	Valentina	X	
2	PELI	Fabio Ottavio	X	
3	ZUGNO	Mattia	X	
4	POLOTTI	Patrizia	X	
5	PELI	Monica		X G
6	PALINI	Sandro	X	
7	VINATI	Ivonne	X	
8	PINTOSSI	Umberto	X	
9	COLLICELLI	Alessandra	X	
10	BONIOTTI	Cristian	X	
11	PINTOSSI	Antonio		XG
			9	2

Accertata la validità dell'adunanza, la sig. Boniotti dott.ssa Valentina in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sciatti dott. Armando.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO relaziona sulle modifiche introdotte su indicazione della commissione;

CCOLLICELLI chiede chiarimenti sull’art. 43, punto 2 , lettera g) e se sia stato specificato che sono gli sponsor che non pagano;

IL SINDACO precisa che la pubblicità nei campi sportivi è comunque degli sponsor tuttavia lo specificheremo;

COLLICELLI chiede se il punto 3 dell’art. 19 non sia in contraddizione con l’art. 43;

IL SEGRETARIO Sciatti dott. Armando chiarisce che non vi è contraddizione in quanto l’art. 19 c 2 norma l’autorizzazione mentre l’art. 43 c2 lettera g) specifica il discorso della esenzione;

COLLICELLI chiede poi chiarimenti circa l’art. 21 c.6 lettera e dove sarebbe stato inserito a suo parere impropriamente il divieto ai mezzi pubblicitari tra cui gli automezzi;

IL SEGRETARIO Sciatti dott. Armando interviene spiegando le motivazioni che hanno portato al contenimento di tali forme pubblicitarie nell’intento soprattutto di impedire un utilizzo smodato;

COLLICELLI chiede come mai non sia stato modificato l’art. 27bis c1 lettera f) con il quale si permetterebbe la pubblicità ad una agenzia immobiliare escludendo la possibilità di pubblicità ad attività presenti sul territorio;

IL SEGRETARIO Sciatti dott. Armando spiega le ragioni per cui è stata fatta eccezione per i cartelli “affittasi/vendesì;

IL SINDACO ritiene comunque corretta la dicitura dell’articolo;

VISTI:

- l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l’art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l’art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;
- l’art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l’occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

RILEVATO che l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto “milleproroghe”), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l’anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni*”, il quale prevede, al comma 1, che: «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

DATO ATTO che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico, di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all’istituzione, di detto Canone unico, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rinviando l’approvazione dei relativi regolamenti e delle

relative tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell’articolo 53, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

RICHIAMATO l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2021;

RITENUTO, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell’ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l’importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante con l’applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

TENUTO CONTO, altresì, che la gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) risulta affidata, alla data del 31/12/2020, a M.T. SpA, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

RITENUTO, pertanto, necessario assicurare la gestione e l’incasso del Canone unico di natura temporanea e, nel contempo, scongiurare l’interruzione dei servizi correlati all’occupazione di suolo pubblico e alla diffusione dei messaggi pubblicitari, garantendo il corrispondente introito delle entrate di competenza dell’ente;

RILEVATA, altresì, l’opportunità di avvalersi dell’art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 e di affidare provvisoriamente, al soggetto sopra indicato, la gestione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nelle more dell’approvazione dei regolamenti e dell’assunzione delle determinazioni definitive in merito alla sua gestione;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

VISTO l’art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

CON n. 7 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Collicelli Alessandra, Boniotti Cristian), espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** dell’approvazione del regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico, ai sensi della L. 160/2019;
3. **DI PRENDERE ATTO** che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;
4. **DI PUBBLICARE** il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.
5. **DI DICHIARARE** con n 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Belleri Paolo, Boniotti Cristian e Collicelli Alessandra), espressi con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.